

Comune di Modolo

Provincia di Oristano

Regolamento

dell'attività di Noleggio con conducente

Approvato con Deliberazione C. C. n° 28 del 19/09/2011

ARTICOLO 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio con conducente (di seguito n.c.c.) può essere svolto con l'impiego degli autoveicoli di cui all' art. 85, comma 2, del D. Lgs. 285 del 30.4.1992, muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo quanto previsto dall' art. 85, comma 3, dello stesso Codice della Strada di cui al D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 2 – DETERMINAZIONI DEL NUMERO DEI MEZZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

Il numero degli autoveicoli adibiti a noleggio con conducente in questo Comune è attualmente pari a 1.

Ai sensi e per gli effetti del punto 1, lett. a), dell' Allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 10/42 del 12.3.2010, tale numero è incrementato di una unità, per soddisfare la sempre crescente domanda di mobilità che emerge nel territorio. Infatti la assoluta assenza di uffici pubblici, lo sviluppo turistico che coinvolge anche il Comune di Modolo, le carenze del trasporto pubblico di linea i cui orari non sempre sono compatibili con le coincidenze sia portuali che aero portuali, gli orari dei mezzi pubblici spesso incompatibili con gli orari di apertura di uffici pubblici, la presenza di anziani senza automezzi privati e comunque la sempre più pressante richiesta di un trasporto non privato ma personalizzato a favore di singoli o di gruppi, impongono un trasporto con n. c. c. in funzione delle effettive esigenze dell'utenza.

ARTICOLO 3 - ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ

Ogni autoveicolo destinato al servizio di noleggio con conducente è posto sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale per il rispetto delle disposizioni regolanti l' esercizio dell' attività, il possesso dei requisiti in capo all' esercente, la regolarità delle sostituzioni, e quant' altro previsto al riguardo dalla disciplina della materia.

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre presentare, da parte del vincitore del bando di concorso per test attitudinali e/o colloquio e titoli, di cui all' art. 8 della L. 21/1992, la comunicazione di cui ai commi 20-21 dell' art. 1 della L.R. 3/2008, previa immatricolazione del proprio mezzo.

ARTICOLO 4 - DOMANDA PER IL CONCORSO – CONTENUTO - DOCUMENTAZIONE

Chi intende partecipare al pubblico concorso per il servizio di n.c.c. con autovetture dovrà far pervenire la domanda di partecipazione nei tempi e nei termini previsti dal relativo bando.

È condizione di ammissione al concorso:

- il possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsti dall' art. 116 del D. Lgs. 285/1992;

- l' iscrizione nel ruolo dei conducenti, ove lo stesso sia stato istituito presso le Camere di commercio, industria e artigianato al momento dell' indizione della procedura concorsuale, ai sensi e per gli effetti dell' art. 6 della legge n. 21/92.

Le dichiarazioni e la documentazione da allegare all' istanza saranno previste dal bando di concorso .

Il bando di concorso dovrà prevedere, in particolare, che aspiranti dichiarino:

a. di non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio o di impegnarsi a cessarla alla data di ottenimento dell' eventuale autorizzazione;

b. che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla L. 575/1965 (antimafia);

c. di essere in possesso dei requisiti professionali per l' esercizio dell' attività previsti dal Codice della strada e dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. 773/1931 e ss. mm. e ii.;

d. di avere la proprietà o la disponibilità di un' autorimessa o di spazio non pubblico adeguato a consentire il ricovero dell' autovettura e la sua ordinaria manutenzione nell' ambito del territorio comunale, ovvero l' impegno a dimostrare di avere detta disponibilità al momento del conseguimento del titolo per l' esercizio dell' attività.

Per l' esercizio dell' attività il titolare deve dimostrare:

a. la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo ai sensi dell' art. 8, comma 2 della legge n. 21/1992;

b. l' appartenenza dell' aspirante alle figure giuridiche contemplate dall' art. 7 della legge n. 21 del 19 gennaio 1992 n. 21.

c. di avere la proprietà o la disponibilità di un' autorimessa o di spazio non pubblico adeguato, secondo quanto previsto dal precedente punto d)



Al titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di n.c.c. non può esserne attribuita altra di n.c.c. per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dall' intervenuta cessazione della precedente attività.

ARTICOLO 5 - BANDO DI CONCORSO – TITOLI DI PREFERENZA

Ai fini della compilazione del bando di concorso costituiscono titoli di preferenza:

1. esperienze di trasporto di persone con mezzi gommati verso e da strutture pubbliche o private;
2. il possesso della residenza anagrafica nel Comune di Modolo.
3. La creazione di nuove imprese anche al fine di favorire la concorrenza.

ARTICOLO 6 - CAUSE DI IMPEDIMENTO ALL' INIZIO DELL' ATTIVITÀ

Costituisce motivo di impedimento all' inizio dell' attività del servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:

- a) non aver la disponibilità di adeguata autorimessa nel Comune, sulla base di un valido titolo giuridico (proprietà, contratto di locazione registrato, contratto di comodato d' uso registrato, ecc.);
- b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive previste dal presente regolamento;
- c) trovarsi nei casi previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.L.P.S., dalla L. 575/1965 e dalla L. 1423/1965;
- d) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio o titolo autorizzatorio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.
- e) aver trasferito ad altri la licenza di taxi o l' autorizzazione per n.c.c. senza che siano decorsi cinque anni.

ARTICOLO 7 - - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – SOSTITUZIONE DEL TITOLARE ALLA GUIDA.

Il vincitore del concorso ha l' obbligo di iniziare il servizio entro quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell' esito del concorso stesso, e previa presentazione della carta di circolazione .

Il titolare può farsi sostituire temporaneamente con soggetti in possesso dei prescritti requisiti professionali (abilitazione alla professione e/o iscrizione nel ruolo di cui all' art. 6 della legge n. 21/1992, ove istituito), come indicati nell' art. 10 della legge n. 21/1992 e per i casi espressamente indicati da tale norma.

Il sostituto non dovrà svolgere, inoltre, altra attività a carattere professionale, contemporaneamente all' esercizio dell' attività di cui al presente regolamento.

Il rapporto di lavoro fra titolare e sostituto alla guida è regolato da contratto a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 230/1962. Il contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie simili.

La sostituzione del titolare avviene a seguito di presentazione, da parte di quest' ultimo, di apposita istanza al SUAP ai sensi e per gli effetti dell' art. 1, commi 16-32, della legge regionale n. 3/2008.

La richiesta deve contenere l' indicazione dei motivi di sostituzione tra quelli previsti dalla legge, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente i requisiti prescritti e l' osservanza della disciplina dei rapporti di sostituzione previsti di commi precedenti.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – COLLABORAZIONE DEI FAMILIARI.

Il titolare può avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione dei familiari, semprechè gli stessi siano in possesso dei prescritti requisiti professionali (in particolare dell' abilitazione professionale e/o dell' iscrizione al ruolo conducenti ove istituito).

Il rapporto tra il titolare della licenza e il collaboratore familiare, dando luogo alla figura dell' impresa familiare, deve essere conforme alle disposizioni dell' art. 230 bis del c.c.,

Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiare deve presentare istanza al SUAP, ai sensi della legge regionale n. 3/2008 indicando la persona della cui collaborazione intende avvalersi ed il relativo grado di parentela o affinità, ed allegando copia dei documenti atti a provare, in capo a tale soggetto, il possesso dei requisiti di legge per svolgere l' attività in questione

ARTICOLO 9 - DURATA

Il titolare dell' attività ha l' obbligo, ogni 5 anni, di presentare al Comune apposita dichiarazione di prosecuzione dell' attività.

Il primo quinquennio decorre dall' avvio della attività.

Tale comunicazione deve essere presentata entro il mese di gennaio.

ARTICOLO 10 - GESTIONE DEL SERVIZIO

I veicoli adibiti a servizio di n.c.c. possono sostare, a disposizione dell' utenza, esclusivamente all' interno della rimessa. La rimessa deve essere situata all' interno del territorio comunale su area privata.

È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.

Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso la rimessa. L' inizio e il termine di ogni singolo servizio devono avvenire nella rimessa, situata nel Comune di Modolo, con ritorno alla stessa mentre il prelievo e l' arrivo a destinazione dell' utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.

La prestazione del servizio non è obbligatoria.



Il titolare è obbligato a compilare un foglio di servizio, la cui copia deve essere tenuta a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro nella rimessa, unitamente al titolo abilitativo dell' esercizio dell' attività (autorizzazione, DUAAP), come previsto dall' art. 180, comma 3, del codice della strada. Il foglio di servizio dovrà contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.

ARTICOLO 11 - TRASFERIMENTO DELL' ATTIVITÀ

Nei casi previsti dall' art. 9 della L. 21/1992, chi subentra nell' esercizio dell' attività deve comunicare al Comune l' avvenuto trasferimento ai sensi della L.R. 3/2008.

ARTICOLO 12 - DIVIETO DI ESERCITARE SERVIZI ED ITINERARI FISSI CON ORARI E TARIFFE PRESTABILITI.

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, è vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.

Per l' infrazione al presente divieto l' Autorità comunale può disporre il divieto di prosecuzione dell' attività.

ARTICOLO 13 - SOSPENSIONE DELL' ATTIVITÀ

Il Comune può disporre la sospensione dell' attività per un periodo non superiore a novanta giorni per le infrazioni espressamente contemplate dal presente Regolamento, diverse da quelle che implicano l' applicazione della decadenza, sempre regolata a norma delle disposizioni che seguono.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Dirigente del Settore Affari generali che provvede, altresì, ad informare l' Ufficio Provinciale D.T.T. per l' adozione di eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 14 - RINUNCIA ALL' ATTIVITÀ E DECADENZA .

Il titolare può interrompere l' attività con presentazione di apposita comunicazione di cessazione di attività ai sensi della legge n. 3/2008.

Ricorre l' istituto della decadenza :

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell' atto di comunicazione dell' assegnazione secondo quanto previsto nell' art. 7;
- b) per interruzione del servizio per un periodo superiore a novanta giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
- c) per fallimento del soggetto titolare;
- d) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
- e) per morte del titolare, allorchè tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall' ultimo comma dell' art. 7 e dal punto 2 dell' art. 9 della L. 21/1992;
- f) quando viene a mancare al titolare uno dei requisiti prescritti per l' esercizio dell' attività stessa;
- g) quando viene esercitata da persone che non siano il titolare o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante, salvo i casi di cui ai precedenti articoli 7 ed 8;
- h) quando il titolare si sia procurato con continuità servizi nell' ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato il titolo autorizzatorio all' esercizio;
- i) quando l' autoveicolo di noleggio sia stato adibito ad esercitare servizi ed itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito;
- j) quando il titolare abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire l' evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- k) quando sia sopravvenuta una delle cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.L.P.S., dalla L. 575/1965 e dalla L. 1423/1965;
- l) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- m) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- n) per qualsiasi altra grave irregolarità incompatibile con l' esercizio del servizio.

Il provvedimento è adottato dal Responsabile del Servizio Amministrativo che provvede, altresì, a comunicarlo all' Ufficio Provinciale D.T.T. per l' adozione di ulteriori conseguenti provvedimenti di competenza previsti dalla normativa di settore.

ARTICOLO 15 - VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Gli autoveicoli possono essere sottoposti a verifica di parte della Commissione di cui al successivo art. 25.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico.

Qualora il veicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di decoro e di conservazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dell' attività di cui al precedente art. 13. In tal caso, inoltre, al titolare sarà concesso un termine non superiore a tre mesi per provvedere alla messa in efficienza o alla sostituzione dell' autoveettura.

ARTICOLO 16 - SOSTITUZIONE DELL' AUTOVEICOLO

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza la preventiva comunicazione al Comune ai sensi dell' art. 1, comma 20-21 della L.R. 3/2008.

Il Dirigente competente rilascia apposito nulla osta per la sostituzione da presentare, a cura dell' interessato, al competente Ufficio della Motorizzazione.

ARTICOLO 17 - CONTACHILOMETRI



Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'Autorità Comunale può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.

ARTICOLO 18 - TARIFFE

I criteri per la determinazione delle tariffe del servizio di noleggio con conducente risultano definiti dal Ministero dei Trasporti, ai sensi dell' art. 13, comma 4, della Legge 21/1992, ovvero secondo le indicazioni del D.M. 20/4/1993.

Nuove disposizioni normative nazionali o regionali sono recepite automaticamente, anche senza apportare alcuna modifica al presente regolamento.

L' importo del trasporto è concordato direttamente tra utente e vettore, tenendo conto della tariffa minima e massima.

ARTICOLO 19 - RESPONSABILITÀ NELL' ESERCIZIO

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione all'esercizio, è ad esclusivo carico del titolare dello stesso, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputate a norma di legge

ARTICOLO 20 – CONTRASSEGNI PER LE AUTOVETTURE

Le autovetture adibite al servizio di n.c.c. devono portare all' interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:

- «NOLEGGIO»

- «COMUNE DI MODOLO» e lo stemma.

I suddetti veicoli devono, altresì, essere dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionate nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:

- sulla parte superiore, la scritta «Comune di Modolo» e «N.C.C.»

- al centro lo stemma del Comune.

- nella parte inferiore, il numero assegnato dal Comune relativo all' attività.

La targhetta deve essere fissata alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile.

ARTICOLO 21 - NORME DI COMPORTAMENTO

Il conducente ha l' obbligo di:

a) tenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell' utenza;

b) prestare all' evenienza assistenza e soccorso ai passeggeri trasportati;

c) garantire tutta l' assistenza necessaria ai soggetti portatori di handicap ed ai supporti necessari alla loro mobilità;

d) presentare e mantenere il veicolo pulito ed in perfetto stato di efficienza;

e) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all' interno del veicolo;

f) mantenere in perfetta efficienza il contachilometri del veicolo;

g) tenere a bordo del mezzo copia della comunicazione e del presente regolamento per esibirlo a chiunque lo richieda; portare a termine il servizio prenotato anche nel caso in cui sia scaduto l' orario di servizio.

Il titolare ha l' obbligo:

a) di comunicare entro 10 giorni gli eventuali cambi di indirizzo propri, della rimessa o della sede all' ufficio commercio;

b) di comunicare appena possibile all' ufficio commercio le modifiche alle caratteristiche costruttive o ai dati identificativi del veicolo;

c) rilasciare al cliente la ricevuta o la fattura relativa al prezzo pagato

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare, il provvedimento di sospensione di cui all'art. 13 e se a carico di personale dipendente dal titolare, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo del lavoro.

ARTICOLO 22 – DIVIETI

Al conducente è fatto divieto di:

a) portare animali propri in vettura;

b) fumare o mangiare durante l' espletamento del servizio;

c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;

d) rifiutare il trasporto dei bagagli nei limiti della capienza dell' apposito vano del veicolo;

e) rifiutare il trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;

f) stazionare il veicolo su spazi o aree pubblica quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto;

g) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.



La violazione dei divieti suddetti, riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione, possono comportare, a carico del titolare, il provvedimento di sospensione di cui all'art. 13 e se a carico di personale dipendente l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo del lavoro.

Agli utenti è vietato:

- h) fumare durante il trasporto;
- i) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento
- j) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo
- k) pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d' intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l' imbrattamento del veicolo e senza aver ottenuto il consenso degli altri viaggiatori;
- l) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal codice della strada

ARTICOLO 23 - SANZIONI

Le violazioni di disposizioni del presente regolamento, per le quali è prevista l' applicazione della sanzione della sospensione o della decadenza, a termini degli articoli che precedono, sono sanzionate con l' applicazione della sanzione amministrativa da € . 25,00 a € . 500,00, secondo la procedura prevista dal combinato disposto dell' art. 7 bis del T.U. n. 297/2000 e dalla legge L. 689/1981.

ARTICOLO 24 - SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

Le deliberazioni degli organi comunali relative al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente, come pure quelle concernenti eventuali modifiche del presente Regolamento debbono essere sottoposte all'approvazione della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti, in base all'art. 60 del D.P.R. 18.01.1979, n° 348.

ARTICOLO 25 – COMMISSIONE

E' istituita ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L. 21/1992, una Commissione comunale consultiva e di disciplina per le attività di servizio pubblico da piazza e di noleggio con conducente

La Commissione è così composta :

- a. Il Sindaco o un suo delegato
- b. Il Responsabile della Vigilanza e Custodia
- c. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) Rendere pareri sulle modifiche ai regolamenti sul servizio pubblico da piazza e sul noleggio con conducente
- b) Può proporre l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dagli articoli precedenti
- c) Verifica il rispetto, da parte dei noleggiatori, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia d) Segnala alle forze di polizia ogni abuso relativo all'esercizio dell'attività

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle disposizioni del D. Lgs. n° 285/92 e del relativo Regolamento di esecuzione, della legge 21/1992, al D. Lgs. 267/2000 e norme attinenti, agli altri Regolamenti Comunali e più in generale alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.